



Deliberazione n. 0000688 del 02/04/2020 - Atti U.O. DMP Attività Libero Professionale

**Oggetto: CONVENZIONE CON L'ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO, PER TIROCINI STUDENTI CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA, DIETISTICA E FISIOTERAPIA – DURATA DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE FINO ALL'A.A. 2020/2021”**

## IL DIRETTORE DELLA S.C. AFFARI GENERALI

**Premesso** che con DGR n. 4473 del 10.12.2015, è stata costituita l' "Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo" e che, quest'ultima, ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell'11.8.2015, a decorrere dall'1.1.2016 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo;

**Vista** la propria Deliberazione n. 1 dell' 1.1.2016, esecutiva ai sensi di legge, avente per *oggetto* "Presa d'atto della DGR n. X/4473 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo";

**Preso atto** che la Giunta Regionale della Lombardia, con D.G.R. n. XI/1065 del 17/12/2018, ha nominato il Dott. Matteo Stocco, quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo con decorrenza dal 01.01.2019 al 31.12.2023;

**Richiamato** l'art. 4 del D.M. 25/03/1998, il quale prevede che i tirocini siano svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i datori di lavoro pubblici o privati;

### Richiamate:

- la deliberazione n. 1125 del 07/06/2017, con la quale è stata stipulata la convenzione con l'Asst Fatebenefratelli Sacco, per tirocini studenti del Corso di Laurea in Dietistica – durata triennale dall'a.a. 2016/2017 all'a.a. 2018/2019;
- la deliberazione n. 1939 del 12/12/2018, con la quale è stata stipulata la convenzione con l'Asst Fatebenefratelli Sacco, per tirocini studenti del Corso di Laurea in Fisioterapia – durata triennale dall'a.a. 2018/2019 all'a.a. 2020/2021;

**Vista** la nota e-mail del 21/02/2020 agli atti d'ufficio, con cui l'Asst Fatebenefratelli Sacco richiede la disponibilità alla stipula della convenzione in oggetto;

**Acquisiti** i pareri favorevoli della Direzione Medica di Presidio San Carlo e San Paolo, con nota del 27/02/2020, agli atti d'ufficio;

**Visto** il testo di convenzione da stipularsi con l'Asst Fatebenefratelli Sacco (allegato n.1) parte integrante;

Tutto ciò premesso, propone l'adozione della seguente deliberazione



## IL DIRETTORE GENERALE

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio Sanitario;

### DELIBERA

1. di stipulare la convenzione con l'Asst Fatebenefratelli Sacco per tirocini studenti del Corso di Laurea in Infermieristica, Dietistica e Fisioterapia;
2. di stabilire la durata della convenzione dalla data di sottoscrizione fino all'anno accademico 2020/2021;
3. che dalla presente non derivano oneri a carico dell'Azienda;
4. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Direttore della S.C. Affari Generali e che la sua esecuzione è affidata alla Direzione Medica di Presidio San Carlo e San Paolo;
5. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell'art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.



Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Salvatore Gioia, Direttore Sanitario Nicola Vincenzo Orfeo, Direttore Socio Sanitario Giorgio Luciano Cattaneo, Direttore Generale Matteo Stocco ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002

Pratica trattata da: Chiara Losa

Responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Maria Abate

Dirigente/Responsabile proponente: Sabrina Passarella

Il presente atto si compone di n. 7 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale.

**CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DEL TIROCINIO PRATICO DEGLI STUDENTI DEL CORSO  
DI LAUREA IN INFERMIERISTICA, DIETISTICA, FISIOTERAPIA**

**TRA**

**L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo (ASST)**, con sede legale in Milano, in Via A. di Rudinì n. 8 – C.F./P.IVA 09321970965, d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Direttore Generale – Dott. Matteo Stocco, nato a Milano, il 04/06/1968;

**E**

**L'ASST Fatebenefratelli Sacco** con sede legale in Milano (MI), via G.B. Grassi, n.74, Codice Fiscale e Partita IVA n. 09319690963, d'ora in poi denominata "soggetto ospitante", rappresentata dal Direttore Generale, dott. Alessandro Visconti, nato a Varese (VA), il 08/01/1968;

**PREMESSO CHE**

- l' A.O. San Paolo, ora ASST Santi Paolo e Carlo in data 15/03/2019, in data 23/10/2019 ed in data 23/10/2019 ha stipulato con l'Università degli Studi di Milano delle convenzioni attuative per l'espletamento rispettivamente del Corso di Laurea in Infermieristica, del Corso di Laurea in Dietistica e del Corso di Laurea in Fisioterapia;
- l'art.2 delle suddette convenzioni, prevede che "qualora le strutture e le risorse della ASST Santi Paolo e Carlo non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il corso di laurea, l'ASST Santi Paolo e Carlo d'intesa con il Collegio Didattico Interdipartimentale (CDI) dei Corsi di Laurea in Infermieristica, in Dietistica ed in Fisioterapia, si impegna a stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione con Istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il S.S.R., in possesso dei requisiti per le attività formative";

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1)** La presente convenzione costituisce atto applicativo dell'art. 2 delle Convenzioni di cui in premessa, stipulate tra l'ASST Santi Paolo e Carlo e l'Università degli Studi di Milano.

**Art. 2)** L'ASST Fatebenefratelli Sacco, "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere gli studenti dei Corsi di Laurea in Infermieristica, in Dietistica e in Fisioterapia, ai fini dell'espletamento dell'attività di tirocinio (attività professionalizzante) prevista dall'ordinamento didattico, mettendo a tal fine a disposizione idonee attrezzature, servizi e personale.

**Art. 3)** Il tirocinio è finalizzato a far acquisire le competenze necessarie allo studente per il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal curriculum universitario. Durante lo svolgimento del tirocinio lo studente è tenuto a frequentare l'Ente convenzionato nei tempi e con le modalità di svolgimento del tirocinio concordato, rispettando le indicazioni dell'Assistente di tirocinio e del Tutor, l'ambiente di lavoro, le regole ed i modelli di comportamento aziendali concordati. E' tenuto, inoltre, a segnalare ogni infortunio occorso (cfr art.8 delle Convenzioni con l'Università).

Il tirocinio, ai sensi di legge, non costituisce rapporto di lavoro; pertanto non ha finalità produttiva ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo del lavoro.

Ogni tirocinio ha una durata ed è svolto nell'arco temporale definito nel singolo progetto formativo individuale e si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità, ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti dalla volontà del tirocinante.

La durata di ogni tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti per legge, previo accordo tra le parti.

La richiesta di tirocinio deve pervenire alla UOC Risorse Umane del soggetto ospitante almeno 30 giorni prima della data di inizio prevista, corredata dalla documentazione prevista all'art. 4 della presente convenzione.

L'ammissione al tirocinio è subordinata ad un colloquio ed alla disponibilità di un tutor.

**Art. 4)** Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal progetto formativo individuale, sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.

Nel progetto formativo vengono indicati obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, il nominativo del tirocinante, del tutor del soggetto ospitante e del tutor del soggetto promotore, i riferimenti delle strutture ospitanti, gli estremi delle assicurazioni e la formazione in materia di salute e sicurezza (da allegare in copia).

**Art. 5)** Per l'attività di tirocinio gli studenti sono affiancati ad assistenti di tirocinio appartenenti al profilo professionale attinente il Corso di Laurea e, in casi particolari preventivamente definiti con il Direttore delle attività professionalizzanti del Corso di Laurea, di altri professionisti. Le funzioni di assistenti di tirocinio sono svolte nell'ambito dell'orario di servizio. È previsto, unitamente alle attività di tirocinio, che tale personale concorra alla formazione del giudizio sul tirocinio degli studenti.

**Art. 6)** Il personale del Soggetto Ospitante in possesso dei requisiti didattici, scientifici, professionali e della preventiva autorizzazione del Legale Rappresentante, può partecipare al bando dell'Università degli Studi di Milano per gli incarichi di docenza ai Corsi di Laurea in Infermieristica, in Dietistica e in Fisioterapia (cfr. art. 7 delle Convenzioni con l'Università).

**Art. 7)** La presente convenzione non comporta alcun onere per l'ASST Santi Paolo e Carlo in conseguenza dell'utilizzo didattico da parte dei tirocinanti di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dal Soggetto ospitante. L'Università degli Studi di Milano, all'art. 8 delle Convenzioni attuative, garantisce agli studenti idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e contro gli infortuni.

**Art. 8)** Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 "*Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto, devono essere intesi come "lavoratori" quando svolgono un'attività lavorativa e non solo osservativa.

L'ASST Santi Paolo e Carlo si impegna a rispettare gli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare gli obblighi di "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" di cui all'art.37 del D.Lgs 81/2008 e di "Sorveglianza Sanitaria" di cui all'art.41 dello stesso D.Lgs. Gli obblighi di informazione di cui all'art.36 del D.Lgs 81/2008 sono invece a carico del soggetto ospitante.

Il Soggetto ospitante, ai sensi del D.Lgs n.81/2008, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute e per la sicurezza degli studenti, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e

tutela della salute prevede esclusivamente per le attività svolte nell'ambito del rapporto di convenzione con l'ASST Santi Paolo e Carlo.

**Art. 9)** L'ASST Santi Paolo e Carlo provvede a fornire agli studenti una formazione generale relativamente al D.Lgs 196/2003, modificato dal D.Lgs n.101 del 10/08/2018, e al Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e a far sottoscrivere agli stessi una lettera di incarico per il trattamento dei dati personali, di propria competenza, di cui gli studenti verranno a conoscenza nell'espletamento del tirocinio. La lettera di incarico contiene anche delle raccomandazioni sul corretto comportamento da tenere presso la struttura ospitante ai fini della protezione dei dati personali: queste raccomandazioni non sono sostitutive degli adempimenti previsti dal predetto D.Lgs 196/2003, modificato dal D.Lgs n.101 del 10/08/2018 e dal Regolamento UE 2016/679 per la struttura ospitante, che pertanto dovrà provvedere alla loro attuazione.

**Art. 10)** Il tirocinante è dotato di un tesserino magnetico, da ritirare presso la UOC Risorse Umane del soggetto ospitante, che deve utilizzare all'inizio ed al termine della propria attività, presso i timbratori ubicati al padiglione presso il quale svolge il tirocinio, al mero fine di rilevare la presenza fisica dello stesso presso le strutture dell'Azienda, senza che ciò possa configurare sotto l'aspetto giuridico un rapporto di natura subordinata; in alcun caso il tirocinante può essere giuridicamente vincolato ad un predeterminato orario di lavoro.

Al termine dell'attività formativa il tirocinante deve riconsegnare il tesserino magnetico alla succitata struttura complessa.

**Art. 11)** Ciascun tirocinante è tenuto a:

- presentare la domanda di frequenza alla UOC Risorse Umane almeno trenta giorni prima dell'inizio del tirocinio;
- seguire le modalità di tirocinio e le procedure concordate, rispondendo della propria attività al Tutor;
- tutelare la segretezza e la riservatezza in materia di trattamento dei dati personali dei quali vengono a conoscenza durante il periodo di tirocinio, secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/2003, modificato dal D.Lgs n.101 del 10/08/2018 e dal Regolamento UE 2016/679;
- indossare in maniera visibile un badge identificativo riportante la scritta "tirocinante" con nome e cognome;
- recepire e rispettare i principi enunciati nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e nel Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità adottato dal soggetto ospitante;
- osservare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

**Art. 12)** La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione dell'ultimo contraente ed avrà la stessa durata stabilita per le convenzioni attuative stipulate tra l'Università degli Studi di Milano e l'ASST Santi Paolo e Carlo e, quindi sino al termine dell'anno accademico 2020/2021. La stessa potrà essere rinnovata previo accordo scritto tra le parti.

**Art. 13)** Le parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione; nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il Foro giudiziario esclusivo è quello di Milano. Per quanto non contemplato nella convenzione, le parti fanno rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

**Art. 14)** La presente convenzione redatta in un unico originale, è firmata digitalmente ex art. 24, commi 1 e 2 del Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs n.82/2005) ed è soggetta ad imposta di bollo a cura e spese del soggetto promotore, salvo che lo stesso goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n.131 del 26 aprile 1986.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'ASST Santi Paolo e Carlo  
Il Direttore Generale  
Dott. Matteo Stocco

per l'ASST Fatebenefratelli Sacco  
Il Direttore Generale  
dott. Alessandro Visconti